Municipio
Piazza Don Gottardo Zurini 2
6652 Tegna

segretario@pedemonte.ch

COMUNE DI
TERRE DI PEDEMONTE
TEGNA – VERSCIO – CAVIGLIANO

Tegna, 10 luglio 2026
Ris. Mun. 220/2026

Ordinanza concernente il divieto di foraggiamento dei piccioni sul territorio comunale

Il Municipio di Terre di Pedemonte, richiamati:

- la Legge organica comunale (LOC);
- il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC);
- il Regolamento comunale del Comune di Terre di Pedemonte (ROC);
- e ogni altro dispositivo applicabile alla fattispecie;

considerato che:

- la presenza eccessiva di piccioni può causare problemi di igiene pubblica;
- il foraggiamento sistematico favorisce l'aumento incontrollato della popolazione di piccioni;
- gli escrementi dei piccioni arrecano danni a edifici, monumenti, infrastrutture pubbliche e proprietà private;
- è interesse pubblico adottare misure preventive per una corretta gestione della fauna urbana;

o r d i n a :

Art. 1 Scopo
La presente Ordinanza disciplina il divieto di foraggiamento dei piccioni al fine di:

a) tutelare la salute pubblica e l'igiene urbana;
b) limitare la proliferazione incontrollata dei piccioni;
c) preservare il decoro e la pulizia degli spazi pubblici;
d) prevenire danni agli edifici e alle infrastrutture.

Art. 2 Campo di applicazione
Le disposizioni della presente Ordinanza si applicano all'intero territorio comunale.

Art. 3 Divieto di foraggiamento
1. È vietato distribuire, somministrare, depositare o abbandonare alimenti destinati ai piccioni o comunque idonei ad attirarne la presenza.

2. Il divieto comprende in particolare:
   - pane e prodotti da forno;
   - semi, granaglie e mangimi;
   - avanzi alimentari;
   - qualsiasi altra sostanza alimentare lasciata intenzionalmente a disposizione dei piccioni.

3. È altresì vietato depositare alimenti in modo tale da favorire l'aggregazione, la permanenza o la riproduzione dei piccioni.

Municipio
Piazza Don Gottardo Zurini 2
6652 Tegna

segretario@pedemonte.ch

COMUNE DI
TERRE DI PEDEMONTE
TEGNA – VERSCIO – CAVIGLIANO

Art. 4 Proprietà private
Il divieto si applica anche alle proprietà private qualora il comportamento tenuto provochi o favorisca la concentrazione di piccioni con effetti sul suolo pubblico, sul vicinato o sull'igiene urbana.

Art. 5 Eccezioni
Sono riservati:
a) gli interventi autorizzati dal Municipio;
b) le attività di controllo o gestione della fauna effettuate da enti o persone incaricate alle autorità competenti;
c) le attività scientifiche, veterinarie o di ricerca debitamente autorizzate.

Art. 6 Vigilanza
La vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza compete al Municipio, ai suoi servizi e agli organi di polizia competenti.

Art. 7 Contravvenzioni
Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa ai sensi degli art. 145 e segg. LOC.

Art. 8 Rimedi giuridici
Contro le decisioni emanate in applicazione della presente Ordinanza è dato ricorso secondo le modalità e i termini previsti dalla legislazione vigente.

L'Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso, nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione, al Consiglio di Stato.

Per il Municipio:

Il Sindaco: Il Segretario:

COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE

Giotto Gobbi *Guido Luminati*

Pubblicato all'albo comunale a decorrere dal 13 luglio 2026